



Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
-La Commissione Tecnico Scientifica-

Oggetto: Richiesta di parere inerente la O.P.C.M. n. 3789/2009, art. 1, indennizzo riconosciuto ai titolari di attività produttive che abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici –

Sulla richiesta di parere afferente quanto in oggetto – che si riporta in allegato –, la CTS al completo si riunisce il giorno 29 marzo 2012 per discutere ed emettere il relativo parere.

Il Comune San Demetrio Né Vestini chiede di conoscere se, nel caso di contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 cod. civ., l'indennizzo di cui all'art. 1 dell'OPCM n. 3789/2009 «deve essere calcolato facendo riferimento alla somma del reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore e agli utili spettanti agli associati in partecipazione, oppure se occorre tener conto unicamente del reddito d'impresa».

Al riguardo occorre innanzi tutto ricordare che l'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede la *“concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici”*. In attuazione di tale disposizione, con l'art. 1 della OPCM n. 3789/2009 *“è riconosciuto, ai titolari di attività produttive che abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici, un indennizzo correlato alla durata della sospensione dell'attività, per un periodo massimo di 120 giorni quantificato in trecentosessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2008, ovvero, in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi per lo svolgimento dell'attività produttiva, dalle scritture contabili da allegare alla domanda”*.

Tali disposizioni risultano evidentemente concepite per le attività d'impresa svolte da singoli e si pone quindi il problema di stabilire come vadano applicate laddove sia stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione, che l'art. 2549 cod. civ. definisce come il contratto con cui *“l'associante attribuisce all'associato una*

partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.

A giudizio della Commissione il problema ermeneutico deve essere risolto tenendo conto innanzi tutto della disciplina fiscale del contratto di associazione in partecipazione. In particolare, secondo l'art. 41, comma 1, lett. f), del TUIR sono redditi di capitale *“gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53”*. Tuttavia l'art. 53, comma 2, lett. c), del TUIR include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo: *“le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro”*. Stante tale assimilazione, anche la prestazione di lavoro dell'associato appare idonea a configurare un'attività produttiva.

Inoltre, la Commissione ritiene che la disposizione dell'art. 1 della OPCM n. 3789/2009 debba necessariamente essere interpretata - in quanto norma attuativa - alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto legge n. 39/2009. Pertanto, posto che l'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto legge n. 39/2009 si rivolge genericamente alle *“attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici”*, in tale concetto rientra - ai fini dell'applicazione dell'art. 1 dell'OPCM n. 3789/2009 - non soltanto l'attività d'impresa svolta in forma individuale, ma anche quella svolta dall'imprenditore mediante il contratto in associazione in partecipazione.

Stante quanto precede, la Commissione ritiene che, sebbene l'art. 1 della OPCM n. 3789/2009 si rivolga solo *“ai titolari di attività produttive che abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici”*, ai fini del calcolo dell'indennizzo occorra tener conto del complessivo reddito generato dall'attività produttiva, comprensivo della quota spettante all'associato in partecipazione.


Roma, 29 marzo 2012

I Presenti:


Antonio Gambardella

Handwritten signature of Antonio Gambardella in black ink, written over a horizontal line.


Roberto Petulla

Handwritten signature of Roberto Petulla in black ink, written over a horizontal line.

Carlo Polidori

Handwritten signature of Carlo Polidori in black ink, written over a horizontal line.

Federico Tedeschini

Handwritten signature of Federico Tedeschini in black ink, written over a horizontal line.